1. Documentazione (sito esterno) »
MIUR, 24 dicembre 2014, Decreto 967 »

MIUR
Ufficio del Gabinetto
Registro decreti Prot. n. 0000967
24/12/2014 registrazione

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

[…Omissis…]

DECRETA

Art. 1

1. Ciascun Ateneo è autorizzato ad attivare nell'anno accademico 2014/15 i percorsi di formazione p

2. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

3. I percorsi e le relative prove di accesso sono disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, de

4. Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratic

5. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti ch

6. Ai fini di cui al comma 5, gli atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi

Art.2

1. L'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei percorsi è subordinata al possesso del titolo d

2. Ai sensi del Decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, il personale con nomina a tempo

Il Ministro
Stefania Giannini

Il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sos

---